



Decreto prot. n. 11460/I/003

AA/

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010.

RICHIAMATO l'art. 29, comma 11 lettera c) della Legge 240/2010 che ha abrogato l'articolo 1, commi 10, 11 e 14 della Legge 230/2005 che disciplinavano gli incarichi per la copertura degli insegnamenti e per lo svolgimento di attività didattiche integrative;

CONSIDERATO che l'abrogazione di tali norme comporta la necessità di rivedere il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei contratti d'insegnamento gratuiti o retribuiti nonché il Regolamento di Ateneo per l'attività didattica sussidiaria;

VISTO l'art. 23 della Legge 240/2010 che interviene sulla materia del conferimento dei contratti di insegnamento e delle attività didattiche integrative a supporto dei corsi di studio, prevedendone una nuova disciplina da normare in apposito Regolamento;

DATO ATTO che è necessario provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento per permettere il proseguimento delle attività didattiche anche integrative;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 30.5.2011 e del Consiglio di Amministrazione del 31.5.2011 che hanno approvato il Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 12, relativo all'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il **Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010** nel testo deliberato dal Senato Accademico del 30.5.2011 e dal Consiglio di Amministrazione del 31.5.2011.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 3

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Atti e documenti > Regolamenti".

Art. 4

All'entrata in vigore del predetto Regolamento sono abrogati il Regolamento di Ateneo per conferimento dei contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti di cui all'art.1, comma 10, della Legge 230/2005 modificato con decreto rettorale prot. n. 14207/I/003 del 8.7.2010 e il Regolamento di Ateneo per l'attività didattica sussidiaria emanato con decreto rettorale prot. n. 8361/I/003 del 15.4.2008.

Bergamo, 6.6.2011

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA STIPULA DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO A TITOLO ONEROSO O GRATUITO E DI ATTIVITA' INTEGRATIVE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010

Emanato con DR. 11460/I/003 del 6.6.2011

Articolo 1

Oggetto, finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per la stipula di contratti per attività di insegnamento e per le attività integrative previste nei corsi di studio attivati presso l'Ateneo e affidati a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Articolo 2

Programmazione

Nel quadro della programmazione didattica annuale i Consigli delle Strutture didattiche, nel rispetto dei contenuti delle deliberazioni assunte in materia dal Senato Accademico e nei limiti delle risorse annualmente assegnate a tal fine dal Consiglio di Amministrazione, individuano gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi che non trovano copertura mediante le procedure per l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali, ovvero mediante affidamento a professori e ricercatori universitari dell'Ateneo o di altro Ateneo.

Il conferimento degli affidamenti e delle supplenze a professori e ricercatori universitari resta disciplinato dall'art. 114 del DPR 382/1980.

Articolo 3

Esclusioni

I candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura di afferenza ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sono esclusi dalle selezioni o dalle chiamate dirette.

Il personale tecnico ed amministrativo delle Università è escluso dall'affidamento dei contratti di insegnamento.

TITOLO I

CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

Articolo 4

Modalità di affidamento dei contratti

I contratti per la copertura degli insegnamenti nell'ambito dei corsi di studio possono essere conferiti con le seguenti modalità:

- A) affidamento diretto ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca così come previsto dall'art. 23, comma 1 della Legge 240/2010;
- B) affidamento tramite valutazione comparativa a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010.

Articolo 5

Affidamento diretto o in convenzione

Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti direttamente, a titolo oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale che siano dipendenti pubblici o privati, titolari di pensione nel rispetto di quanto all'art. 25 della Legge 724/1994, lavoratori autonomi con reddito superiore a 40.000 euro annui lordi.

Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti anche a titolo gratuito a dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi con reddito superiore a 40.000 euro annui lordi, nel limite per anno accademico, del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.



L'attribuzione dell'incarico è deliberata dalla struttura didattica con la seguente procedura:

- acquisizione del curriculum scientifico o professionale del candidato;
- valutazione e certificazione da parte del Consiglio della struttura didattica dell'elevata qualificazione del candidato risultante dal curriculum presentato;
- pubblicazione del curriculum del candidato affidatario dell'incarico sulla pagina web della struttura didattica.

Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti, sulla base di convenzioni con gli Enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 593/1993. In tale caso, l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico, che deve possedere i requisiti per gli incarichi a titolo oneroso o gratuito di cui al presente articolo, avviene secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente che garantiscano un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato.

Al raggiungimento del limite di cui al comma 2 non contribuiscono i contratti a titolo gratuito stipulati nell'ambito di convenzioni con gli Enti di cui al comma precedente.

Gli incarichi di cui al comma 4 possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con Istituzioni di ricerca diverse da quelle di cui all'art. 8 del D.P.C.M. o Enti privati.

Articolo 6

Affidamento tramite procedure di valutazione comparativa

Per la copertura degli insegnamenti non già coperti da professori o ricercatori interni o di altri Atenei e nemmeno tramite affidamento diretto o convenzioni ai sensi del precedente art. 5, si provvederà attraverso un bando di valutazione comparativa approvato dal consiglio della Struttura didattica, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della Legge 240/2010.

Il bando di selezione dovrà specificare per ogni insegnamento:

- la durata degli insegnamenti da conferire, il periodo di svolgimento e le ore di lezione;
- i requisiti richiesti ai candidati e i criteri in base ai quali va effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati con riferimento all'attività didattica da svolgere;
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande, che salvo casi di urgenza motivati con delibera della Struttura didattica non potrà essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- che se l'insegnamento non avesse studenti iscritti, non verrà erogato e si provvederà al pagamento del 50% del compenso pattuito.

Per titoli si intendono le pubblicazioni scientifiche, il curriculum professionale e l'attività di ricerca certificata dalla competente Struttura, riconosciuti dall'Ateneo congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto dell'incarico, nonché precedenti attività didattiche.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti.

Le selezioni dovranno concludersi entro 50 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

La struttura didattica provvede alla pubblicazione del bando sul proprio sito web.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Direttore della Struttura didattica entro il termine previsto dal bando di selezione e con le modalità in esso indicate.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso.

I candidati appartenenti ad altre sedi universitarie o ad altre amministrazioni pubbliche devono, inoltre, allegare alla domanda il nulla osta dell'ente di appartenenza, o in mancanza copia della richiesta dello stesso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Articolo 7

Affidamento di contratti a docenti e studiosi stranieri

Nell'ambito dei programmi di internazionalizzazione dei corsi di studio, le Strutture didattiche potranno avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi o professionisti stranieri con chiamata diretta senza ricorso a procedure selettive.



Gli incarichi saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e con la pubblicizzazione dei curricula degli interessati sul sito internet dell'Ateneo.

Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tali contratti potranno essere finanziati da fondi donati da soggetti esterni.

Per tali insegnamenti può essere previsto il conferimento della titolarità dell'insegnamento ad un professore o ricercatore incardinato nell'Ateneo, mentre il docente straniero provvede all'erogazione delle lezioni o di parte di esse.

Articolo 8

Durata dei contratti

I contratti di insegnamento hanno una durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni senza ricorso alla procedura selettiva, previa valutazione positiva da parte del Consiglio della struttura didattica dell'attività svolta e previo accertamento della copertura finanziaria.

Art. 9

Compensi

I compensi per l'attribuzione dei contratti ad esperti di alta qualificazione di cui al precedente art. 5, sono fissati con deliberazione dal Consiglio di amministrazione.

I compensi da corrispondere ai titolari dei contratti assegnati tramite valutazioni comparative di cui al precedente art. 6, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle more dell'emanazione del predetto decreto il Consiglio di Amministrazione definisce i compensi per l'attribuzione dei contratti di attività d'insegnamento.

I contratti a titolo gratuito, previsti per i contratti di cui all'art. 5, possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente così come previsto dalla normativa vigente.

I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito delle convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Articolo 10

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

Nell'ambito della programmazione didattica definita dai competenti organi, i soggetti incaricati sono tenuti:

- a) allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni previste per il corso conferito;
- b) al ricevimento ed alla assistenza agli studenti, nonché agli ulteriori impegni per l'orientamento, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento;
- c) alla tenuta di un diario aggiornato delle lezioni, del loro tema e delle connesse attività svolte ed alla consegna dello stesso al Responsabile del Consiglio della struttura didattica a conclusione dell'attività;
- d) alla partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea per l'intero anno accademico ivi compresa la sessione straordinaria secondo le disposizioni del Regolamento didattico;
- e) alla partecipazione ai consigli dei corsi di studio e ai consigli delle Strutture di didattica secondo le norme dello Statuto.

I soggetti incaricati possono accedere ai Servizi dell'Ateneo secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti.

I compiti richiesti ai docenti stranieri di cui al comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento saranno definiti dai relativi contratti in relazione alla tipologia di incarico conferito.

Articolo 11

Decadenza e risoluzione del rapporto

Decadono dal diritto alla stipula dell'incarico coloro che entro il termine fissato, non dichiarano di accettarlo. Il contratto si risolve automaticamente se il titolare del contratto non assume servizio nel termine stabilito senza giustificato motivo. Sono ammesse brevi interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati: in questi casi il docente ha sempre l'obbligo di svolgere completamente i compiti pattuiti.



Nei confronti del professore incaricato che, dopo aver iniziato l'attività didattica in programma, non la prosegue senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze è dichiarata la risoluzione del rapporto in essere ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 12
Stipula del contratto

I contratti di insegnamento sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato e si intendono attribuiti per anno accademico.

La stipulazione di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Articolo 13
Disposizioni applicabili agli affidamenti e alle supplenze

Agli affidamenti e alle supplenze conferiti ai professori e ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo o di altra Università si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute negli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

TITOLO II
CONTRATTI DI ATTIVITA' INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA

Articolo 14
Oggetto e finalità

L'Università degli studi di Bergamo per specifiche esigenze didattiche anche integrative, pone in essere tutte quelle attività formative in supporto agli insegnamenti impartiti in ogni corso di studio al fine di garantire un livello adeguato dei servizi rivolti agli studenti e rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

L'attività didattica integrativa può articolarsi in esercitazioni, corsi di alfabetizzazione e propedeutici, tutorato di supporto agli insegnamenti anche a distanza, tutorato tirocini, laboratori ed altri interventi integrativi rispetto agli insegnamenti ufficiali.

Tali attività saranno attivate nell'ambito della programmazione didattica e in ossequio alle modalità ed al budget stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15
Soggetti affidatari

Fermo restando l'affidamento a titolo gratuito, nell'impegno orario d'obbligo, o oneroso al personale docente e ricercatore universitario, l'attività didattica integrativa per le precipe caratteristiche professionali che la caratterizzano può essere affidata ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010 con contratti di diritto privato di lavoro autonomo a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

Articolo 16
Conferimento di incarichi di attività didattica integrativa

Ai fini di assicurare l'economicità del procedimento gli interventi a supporto delle attività didattiche quali lezioni magistrali, conferenze, brevi seminari specialistici o tutoraggi entro il limite massimo di 20 ore per soggetto incaricato nell'anno accademico, potranno essere conferiti direttamente senza procedure di valutazione comparativa.

Per gli incarichi superiori a tali limiti si provvederà attraverso una procedura di valutazione comparativa secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti individuali di lavoro autonomo a personale esterno all'Università degli Studi di Bergamo.

Articolo 17
Stipula dei contratti e relativi compensi

Il contratto di affidamento verrà stipulato nel rispetto del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti individuali di lavoro autonomo.



La durata massima dei contratti di attività didattica integrativa è di un anno accademico e non potrà essere rinnovata o prorogata.

Il conferimento di incarico con chiamata diretta di cui all'art. 16, comma 1, verrà effettuato tramite lettera d'incarico.

I contratti di diritto privato di lavoro autonomo di cui all'art. 16, comma 2, saranno stipulati dai responsabili delle strutture didattiche.

Il trattamento economico sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle more dell'emanazione del predetto decreto il Consiglio di Amministrazione definisce i compensi per l'attribuzione di contratti di attività integrative.

I contratti stabiliscono le modalità di svolgimento della prestazione, gli eventuali rimborsi spesa e le modalità di liquidazione previa attestazione di avvenuto svolgimento della prestazione da parte del Responsabile della struttura didattica.

Articolo 18

Attività didattiche integrative sul Fondo giovani

Le procedure di affidamento di attività didattiche integrative finanziate dal Fondo giovani previste dalla Legge 170/2003 rimangono disciplinate dalla normativa previgente.

Articolo 19

Abrogazione esplicita

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti di cui all'art. 1, comma 10 della Legge 230/2005 e il Regolamento di Ateneo per l'attività didattica sussidiaria.